



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI SASSARI**

Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa in materia civile iscritta al n. 2493 del R.G.A.C. per l'anno 2018 e  
promossa da

**Carmelo**, residente in

;

**ATTORE**

**CONTRO**

**INTERNATIONAL CONSULTING S.L.** con sede legale in Barcellona

;

**CONVENUTO**

**OGGETTO:** risoluzione del contratto;



All'udienza del 5/12/2019, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle seguenti;

## CONCLUSIONI

come da verbale di udienza del 5/12/2019

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### **In fatto**

Carmelo conveniva in giudizio la società International Consulting s.l.(società di diritto spagnolo con sede legale in Barcellona) al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e di veder condannata la convenuta alla restituzione di quanto versato dallo stesso in adempimento del contratto.

Nell'atto introduttivo l'attore esponeva come la causa fosse stata correttamente incardinata dinanzi al Tribunale di Sassari, infatti la giurisdizione sulla presente controversia spetterebbe al giudice italiano in quanto la società convenuta sarebbe stabilmente domiciliata in Italia per la presenza nel territorio italiano di una vera e propria sede secondaria, e ciò si desumerebbe dal fatto che l'Unita Locale della sia iscritta al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2197 c.c. e dalla presenza di una rappresentanza stabile sul territorio rilevante ai sensi dell'art. 77 c.p.c. Perciò, la convenuta sarebbe stata correttamente convenuta in giudizio dinanzi ad un Tribunale italiano in conformità a quanto previsto sia dagli artt. 3 e ss. Della l. 218/95 sia dal Regolamento UE n. 1215/2015.

Le parti, in data 29 giugno 2016, hanno concluso in Sassari un contratto atipico di "consulenza e prestazione d'opera intellettuale", allegato in atti, in virtù del quale la società si obbligava nei confronti di a svolgere attività di consulenza ed assistenza ai fini dell'ottenimento, da parte del del titolo spagnolo di Laurea in Giurisprudenza, mediante un procedimento di convalida del titolo di Laurea già conseguito dall'attore in Italia.



Il contratto prevede l'esecuzione da parte di [redacted] di molteplici prestazioni:

- a) una fase burocratica per l'avviamento della pratica di convalida del titolo di laurea in Giurisprudenza presso un Ente Universitario Spagnolo accreditato e tutte le attività conseguenti;
- b) due fasi didattiche per la preparazione agli esami necessari per ottenere la convalida del titolo di Studio italiano in Spagna;
- c) una fase finale di iscrizione all'Albo Forense Spagnolo, nonché le attività prodromiche all'iscrizione presso l'Albo degli Avvocati Stabiliti in Italia.

Quale corrispettivo per l'esecuzione delle predette prestazioni [redacted] si obbligava a corrispondere, ed in effetti corrispondeva, ai sensi dell'art. 4 del suddetto contratto, la somma complessiva di Euro 9.500,00, con pagamento rateizzato secondo le modalità concordate.

Nel contratto, era prevista inoltre, all'art. 1 – bis) la garanzia “Salvo buon fine”, poiché la società [redacted] si impegnava, a pena di risoluzione contrattuale e con obbligo di restituzione di quanto corrisposto, a che il titolo di studio conseguito con il percorso formativo concordato fosse sufficiente per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati in Spagna ex Ley 34/2006. A ciò bisogna aggiungere, e ciò risulta esplicitato nel testo del contratto, che l'interesse perseguito dal signor [redacted] era quello di potersi iscrivere all'Albo degli Avvocati Stabiliti in Italia una volta perfezionata l'iscrizione all'Albo degli Avvocati in Spagna. La [redacted] quindi, secondo la stessa ricostruzione dell'attore, prestava correttamente l'attività di assistenza per l'avviamento della pratica di convalida degli esami presso un Ente Universitario Spagnolo accreditato e prestava la propria consulenza nelle fasi didattiche, per la preparazione agli esami necessari per ottenere la convalida del titolo di Studio in Spagna. L'odierno attore sosteneva regolarmente gli esami universitari in Roma e conseguiva, in data 7 febbraio 2017, la “Certification Academica Oficial de Licenciatura en Derecho”, prodotta in giudizio. Tuttavia, il titolo ottenuto in virtù del percorso intrapreso, secondo la ricostruzione effettuata dall'attore, non si presentava sufficiente per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati Spagnolo, in quanto in forza del



Real Decreto 967 del 21 novembre 2014 per diventare Avvocato in Spagna sarebbe necessario il superamento di un Master en Abogacía, oltre al superamento dell'esame di abilitazione. In tal senso, si sarebbe pronunciato sia il "Ministerio de Justicia" spagnolo sia la Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia italiano, il quale con la nota del 12 maggio 2017, avrebbe rigettato tutte le richieste di iscrizioni all'Albo degli Avvocati Stabiliti carenti dei requisiti predetti. Inoltre, il Ministero con la nota precisava, secondo quanto affermato, che tutte le iscrizioni eseguite in carenza dei predetti requisiti sarebbero illegittime e di conseguenza dovrebbero essere annullate.

Ciò, quindi, avrebbe determinato l'assoluta inidoneità del percorso formativo contrattualmente concordato tra le parti ad ottenere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati Spagnolo e successivamente a quello degli Avvocati Stabiliti in Italia.

Tale inidoneità troverebbe conferma nel fatto che oggi offre un differente percorso formativo per ottenere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati in Spagna.

Sarebbe quindi pacifico che il contratto in questione si sia risolto di diritto, pertanto il signor tramite il suo legale, chiede alla società la restituzione delle somme corrisposte. A tale riguardo, precisa che il diritto del signor alla restituzione della suddetta somma trova fondamento anche nella garanzia "Salvo buon fine" di cui all'art. 1 – bis) del contratto.

Per tali motivi inviava alla raccomandata a/r, ricevuta dalla stessa in data 16 gennaio 2018, con la quale costituiva in mora la società e diffidava la stessa ad adempiere al proprio obbligo di restituzione della somma di Euro 9.500,00, proprio in virtù dell'art. 1-bis) del contratto.

nelle memorie istruttorie specificava ulteriormente le proprie asserzioni e confermava le conclusioni, in particolare domandava in via principale che il contratto fosse dichiarato risolto di diritto per impossibilità sopravvenuta con conseguente restituzione di quanto corrisposto ai sensi dell'art. 1463 c.c., in subordine, in virtù dell'avveramento della condizione di cui all'art. 1 bis) del contratto, domandava la declaratoria dell'avvenuta risoluzione la condanna alla restituzione di quanto



corrisposto; in via ulteriormente subordinata, poi, chiedeva che la fosse condannata alla ripetizione di quanto versato dall'attore.

Il convenuto, in comparsa di costituzione e risposta, eccepiva innanzitutto il difetto di giurisdizione del giudice italiano richiamando l'art. 7 del contratto secondo cui *“ogni eventuale controversia inerente al contenuto e all'interpretazione del presente contratto, e degli aspetti ad esso correlati, verrà regolato e deciso, a scelta dell'attore, dal Foro di Barcellona (Spagna) ”*. Affermava, infatti, come l' accordo tra le parti sia perfettamente valido ed efficace come criterio di attribuzione di competenza giurisdizionale, tanto in base alla normativa nazionale, in virtù di quanto disposto in tema di deroga della giurisdizione all'art. 4, comma 2, della Legge 31 maggio 1995, n. 218 e di quanto disposto dalla normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n.1215/2012.

Inoltre, anche ove detta clausola non fosse stata pattuita, la giurisdizione del giudice italiano difetterebbe in favore di quella del giudice spagnolo in forza dell'art. 4 del Regolamento (UE) n.1215/2012, secondo cui l'Autorità munita di giurisdizione è quella in cui si trova il domicilio del convenuto, che andrebbe letta in combinato con l'art.63 dello stesso Regolamento, che contiene una precisa nozione di “domicilio” con riferimento alle persone giuridiche, stabilendo un concorso alternativo fra tre fattori di determinazione, essendo il domicilio il luogo in cui si trova: “a) la sede statutaria; b) l'amministrazione centrale; oppure c) il suo centro d'attività principale”. Sul punto la convenuta affermava come la presenza nel territorio italiano di una semplice “unità locale” non fosse idonea ad integrare alcuno dei presupposti perché possa individuarsi un domicilio della in Italia ai sensi dell'art. 63 e, inoltre, affermava come l'unità locale in oggetto con sede in Sassari non rappresentasse una vera e propria sede secondaria. Sede statutaria, sede dell'amministrazione centrale e centro di attività principale si troverebbero in Spagna dunque non vi sarebbe alcuno spazio per affermare la giurisdizione per il giudice italiano.

Con riferimento alle legge applicabile, poi, parte convenuta sostiene che il contratto sia assoggettato alla disciplina civilistica spagnola in virtù dell'art 4 c. 1 del Reg. UE



593/2008 (Roma I) secondo cui in mancanza di una scelta delle parti sulla legge applicabile, si applica ai contratti di prestazione di servizi la legge del Paese nel quale il prestatore di servizi ha la “residenza abituale”. La \_\_\_\_\_ inoltre, escludeva anche che si potesse individuare la giurisdizione italiana in uno dei fori alternativi di cui all’art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012, in particolare in base al criterio del luogo di esecuzione dell’obbligazione, ciò in quanto la prestazione di servizi oggetto del contratto sarebbe stata effettuata in territorio spagnolo.

Nel merito, poi, parte convenuta affermava come l’attore abbia confuso due diverse procedure che consentono a chi è in possesso di un titolo di studio straniero di conseguire un titolo di studio spagnolo. In particolare, vi sarebbe la procedura di convalida, quella oggetto del presente contratto, che si svolge con l’intervento degli Enti Universitari che convalidano gli esami sostenuti nel Paese straniero e che richiede che i residui esami vengano sostenuti secondo il programma di studi dell’Università spagnola. Diverso, invece, sarebbe il procedimento di “omologazione” il quale si svolgerebbe interamente in sede Ministeriale e che non rappresenterebbe oggetto del presente contratto. Invero, la nota del Ministero della Giustizia Italiano e la comunicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Madrid, prodotte da controparte per dimostrare la presunta illegittimità o inidoneità del titolo, non si riferirebbero al procedimento di convalida ma esclusivamente alla omologazione del titolo. In particolare, la \_\_\_\_\_ richiama a tal fine gli articoli 17 e 18 del Real Decreto 967/2014, che disciplinano il procedimento di convalida parziale di studi svolti dagli stranieri all’estero, nonché la Disposizione Addizionale Ottava della ley 34/2006, come modificata dalla legge 5/2012, secondo cui “I titoli professionali regolati dalla presente Legge (ossia il master e l’esame di Stato) non verranno richiesti a coloro i quali abbiano conseguito il titolo di Licenciado en Derecho successivamente all’entrata in vigore della stessa, a patto che in un arco di tempo di massimo di due anni, a partire dal momento in cui siano in condizione di richiedere il rilascio del titolo ufficiale di Licenciado en Derecho, richiedano l’iscrizione all’albo professionale, come esercente o non esercente”. Viene affermato,



poi, come il corso universitario per il conseguimento del titolo di Licenciado en Derecho fosse in via di esaurimento.

Infine, richiamava l'art. 2 del contratto che sarebbe applicabile nel caso concreto, in quanto l'attore avrebbe sostanzialmente revocato l'incarico conferito alla e in applicazione di questa norma, qualificata quale clausola penale, la stessa avrebbe diritto a ritenere quanto già corrisposto dalla controparte.

In conclusione, parte convenuta chiede in via pregiudiziale che il Giudice dichiari il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice spagnolo, in via principale che accerti e dichiari l'efficacia del contratto sottoscritto tra le parti e in via subordinata che accerti l'operatività della clausola di cui all'art. 2 del contratto, in ogni caso con vittoria di spese e condanna di controparte ex art 96 c.p.c.

Nei seguenti atti difensivi le parti sostanzialmente confermano quanto esposto negli atti introduttivi, specificano le rispettive argomentazioni ed effettuano le rispettive contestazioni.

La come rappresentata e difesa, nella memoria ex art 183 c. VI n.2) c.p.c. ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto sarebbe stata convenuta in giudizio l'unità locale con sede in Sassari che sarebbe, invece, cessata, come risulta dalla visura ordinata allegata in atti.

Parte attrice contestava l'eccezione ritenendo come la cessazione non fosse alla stessa opponibile ai sensi dell'art. 2448 c.c.

Inoltre, la convenuta ha anche eccepito l'inammissibilità della memoria ex art 183 c.VI n. 3) c.p.c. depositata dal sig. come rappresentato e difeso, in quanto conterrebbe solo prove dirette e non indicazione di prova contraria.

Il Giudice, all'udienza del 5.12.2019 di precisazione delle conclusioni, concedeva i termini ex art 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.

### **In diritto**

La domanda proposta non può essere esaminata stante il difetto di giurisdizione del Giudice adito.



In primo luogo, deve essere vagliata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto in comparsa di risposta.

L'eccezione è fondata sull'art. 7 del “*contratto di consulenza e prestazione d'opera intellettuale*” stipulato tra le parti, in cui si stabilisce che “*ogni eventuale controversia inerente al contenuto e all'interpretazione del presente contratto, e degli aspetti ad esso correlati, verrà regolato e deciso, a scelta dell'attore, dal Foro di Barcellona (Spagna)*”. Invero, le parti, in base a quanto previsto dalla legge n. 218/95 di diritto internazionale privato e dal Regolamento UE 1215 del 2012 citato, possono prevedere clausole di deroga della giurisdizione. Tuttavia, come correttamente affermato da parte attrice, la clausola in questione difetta in termini di chiarezza e non presenta un significato univoco. In particolare, rimette al foro di Barcellona ogni controversia che possa sorgere dal contratto, tuttavia contiene l'inciso “*a scelta dell'attore*”. Questo inciso consente di escludere che la competenza pattizia dell'autorità giurisdizionale spagnola sia esclusiva.

In tal senso il dato letterale e l'art 25 Regolamento 1215/2012 il quale prevede che la deroga pattizia si considera esclusiva “*salvo diverso accordo tra le parti*”.

L'espressione “a scelta dell'attore” consente di ritenere che le parti abbiano inteso prevedere la competenza ma non in via esclusiva.

Per l'effetto si dovrà verificare, se in applicazione dei criteri di legge, sussista la giurisdizione del giudice italiano.

Parte convenuta fonda la sua eccezione individuando correttamente la disciplina applicabile nel Regolamento UE n. 1215/2012. In particolare, rileva che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento le persone domiciliate nel territorio dello Stato membro devono essere convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro. Rileva poi che l'art. 63 del detto Regolamento, statuisce per le società e le altre persone giuridiche che il domicilio delle stesse sia da individuarsi nel luogo in cui si trovano: a) sede statutaria; b) amministrazione centrale; c) centro di attività principale.





Per contro l'attore allega di aver correttamente adito il giudice italiano in quanto la società dovrebbe essere considerata come domiciliata in Italia, Sassari via Perantoni Satta, sede secondaria della da equipararsi, ai fini della verifica del domicilio di cui al regolamento citato, alla sede principale.

In realtà dall'esame del regolamento, e segnatamente dell'art 16 dei considerando, si evince che il criterio generale e principale per l'individuazione della giurisdizione è quello del domicilio, cui dovrebbe essere affiancata *“la previsione di fori alternativi basati sul collegamento stretto tra l'autorità giudiziaria e la controversia...”*.

L'art 63 reg cit definisce il concetto di domicilio riferito ad una società e considerato che, nel caso in esame, la società convenuta ha la sua sede statutaria a Barcellona, che sempre a Barcellona si trova la sua amministrazione centrale nonché il suo centro di attività principale, si deve concludere che la società convenuta non può considerarsi domiciliata in Italia e che per l'effetto non poteva essere convenuta in Italia in forza del principio generale di cui all'art 4 del regolamento citato.

Né può valere invocare la pronuncia della Suprema Corte n 10942/2007 la quale ha stabilito la Giurisdizione Italiana in forza dell'art 15 co 2 regolamento 44/2001, norma speciale in tema di *“Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori”* che prevede espressamente *“qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato”*.

Ritenuto che la norma detta (riportata nel regolamento applicabile al caso in esame all'art 17 co2) non possa trovare applicazione, non essendo il contratto oggetto del presente giudizio un contratto concluso tra consumatori, si deve ritenere che, anche dovendo qualificare la sede in Sassari come sede secondaria, questa non può essere equiparata, ai fini della giurisdizione, alla sede principale per la verifica del domicilio.



Ne discende che, in applicazione dell'art 4 e 63 del reg 1215/2012, non può considerarsi domiciliata in Italia ma piuttosto in Spagna e che, per l'effetto, il Giudice competente a conoscere la controversia è il Giudice spagnolo.

La giurisdizione spagnola del resto deve essere confermata anche con riferimento alla competenza alternativa prevista dall'art 7 Reg cit.

In tal senso si rileva che il convenuto invoca l'applicazione dell'art 7 comma 1.secondo cui competente a conoscere la controversia è il giudice del paese dove l'obbligazione deve essere eseguita e dunque la Spagna poiché gli adempimenti dovevano essere compiuti, principalmente, in Spagna.

Per contro l'attore, che contesta la prospettazione di non ha in alcun modo provato che la prestazione doveva essere eseguita in Italia limitandosi a dedurre che l'iscrizione all'Albo degli Avvocati Stabiliti costituiva una prestazione rilevante.

La tesi proposta dall'attore deve essere condivisa.

E infatti la fase burocratica per l'avviamento della pratica di convalida del titolo di laurea, le fasi didattiche per la preparazione agli esami e l'attività finale di iscrizione all'albo forense dovevano essere eseguite in Spagna e solo le attività prodromiche per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati Stabiliti doveva essere svolta in Italia.

Si consideri inoltre che questa appare l'interpretazione più corretta della norma detta poiché conforme all'art 16 dei considerando il quale prevede che il principio di interpretazione delle norme in tema di fori alternativi è quello dello stretto collegamento tra l'autorità giudiziaria e la controversia.

Considerato che la maggior parte delle prestazioni dovevano essere eseguite in Spagna si deve concludere che lo stretto collegamento richiesto dalla norma riporta alla giurisdizione spagnola.

Non solo oggetto del presente giudizio è, secondo le allegazioni dell'attore, la verifica del rispetto della normativa spagnola in materia di convalida del titolo di laurea, elemento che conferma l'esistenza dello stretto collegamento con la Spagna e non con l'Italia.



Né si giunge a conclusioni differenti se si esamina l'art 7 par.1 n.5 del regolamento 1215/2012.

La norma stabilisce che *“qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività”* questa si svolga , *“davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata”*

La Corte di Giustizia Europea ha interpretato la norma detta (Sent. nella causa C-33/78) limitando l'applicazione della competenza alternativa del paese dove ha sede la succursale, ai casi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esercizio della succursale dell'agenzia o di qualsiasi altra filiale, ove la nozione di esercizio riguarda in primo luogo le controversie vertenti sui diritti e sugli obblighi contrattuali o extra contrattuali relativi alla gestione propriamente detta (ad esempio locazione immobile ove la succursale ha la sede, rapporti di lavoro dei dipendenti operanti in sede), in secondo luogo le controversie relative agli impegni assunti dalla succursale, in nome della casa madre, e che devono essere adempiuti nello stato membro in cui è stabilito il centro operativo.

Nel medesimo senso la sentenza Corte di Giustizia nella causa C154/2011 (che richiama l'art 5 co5 regolamento 44/2001 testualmente riprodotto nell'art 7 comma 5 regolamento 1215/2012 sempre in tema di competenze speciali) nella parte in cui interpreta le nozioni di «succursale», di «agenzia» e di «qualsiasi altra sede d'attività».

La Corte, nella pronuncia detta, ha identificato due criteri per determinare se un'azione giudiziaria relativa alla gestione di una di tali categorie di attività sia ricollegabile ad uno Stato membro.

In primo luogo, *“la nozione di «succursale», di «agenzia» o di «qualsiasi altra sede d'attività» presuppone l'esistenza di un centro operativo che si manifesti in modo duraturo verso l'esterno come un'estensione di una casa madre. Tale centro deve essere provvisto di direzione e attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi, di guisa che questi sono dispensati dal rivolgersi direttamente alla casa madre (v. sentenza del 18 marzo 1981, Blanckaert & Willems, 139/80, Racc. pag. I-819, punto*



*11). In secondo luogo, la controversia deve riguardare gli atti relativi alla gestione di tali enti o gli impegni assunti da questi ultimi in nome della casa madre e che devono essere adempiuti nello Stato in cui essi sono stabiliti (v., in tal senso, sentenza Somafer, cit., punto 13)”.*

Nella fattispecie in esame, se è vero che la sede di Sassari ben può essere considerata come un'agenzia, una succursale o una qualsiasi altra sede ai sensi dell'art 7 co 5 Reg 1215/2012, è vero anche che la controversia non riguarda certamente atti di gestione della società, né ha ad oggetto impegni assunti dalla sede in nome della casa madre che devono essere adempiuti nello Stato in cui la succursale ha sede, essendo pacifico che le obbligazioni dovevano essere svolte in Spagna dove si era impegnata a svolgere gli adempimenti burocratici e dove dovevano svolgersi le attività didattiche e la fase finale di iscrizione all'albo spagnolo.

Dalle precedenti considerazioni discende che giudice competente a conoscere della presente controversia è l'autorità giudiziaria spagnola, sia in applicazione del criterio generale del domicilio sia, in subordine, in applicazione del criterio speciale di cui all'art 7 co 1 regolamento 1215/2012.

Per l'effetto dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria Spagnola.

Rigetta la domanda di condanna ex art 96 cpc dovendo ritenersi che la clausola di proroga della competenza pattuita tra le parti fosse formulata in maniera tale da ingenerare confusione, escludendo dunque che la proposizione della domanda nanti il Giudice Italiano possa integrare gli estremi della colpa grave.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,

dichiara la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Spagnola.

Rigetta la domanda ex art 96 cpc.



Condanna l'attore alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese del giudizio che liquida come di seguito:

Giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della Causa: Da € 5.201 a € 26.000

Fase di studio della controversia, valore medio: € 875,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 740,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.600,00

Fase decisionale, valore medio: € 1.620,00

Compenso tabellare (valori medi) € 4.835,00

Riduzione del 50 % su € 4.835,00 pronunce in rito (art. 4, comma 9) € -2.417,50

Compenso al netto delle riduzioni € 2.417,50 oltre spese anche generali al 15%,

Iva e cpa come per legge.

Sassari li 27.4.2020

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott Silvia Campesi

IL GIUDICE

Dott.ssa G. M. Mossa

IL CANCELLIERE

